



Prot. N. 52658/2015
CLASSIFICA: 002-4
FASCICOLO: 2/2014

Pesaro, 14.08.2015

DIRETTIVA AMMINISTRATIVA N 7

MISURA N 6/2015

Attuazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015/2017 (L. 190/2012) "AFFIDAMENTO DIRETTO DI OPERE E FORNITURE – CONGRUITA' DEI PREZZI"

Nell'ambito dei controlli interni previsti dalle norme vigenti e dal Piano Anticorruzione, effettuati nel medio - lungo periodo, continuo a rilevare, soprattutto nelle determinazioni di affidamento diretto di lavori, l'assenza di presupposti comprovanti la congruità dei prezzi.

Premesso che nessun regolamento dei contratti dell'Ente, può prevedere soglie tali che giustifichino la non attestazione della congruità dei prezzi,

dispongo

l'assoluto divieto a procedere a qualsiasi aggiudicazione o affidamento diretto, qualsiasi sia la soglia di valore, senza aver acquisito agli atti, dimostrato ed espresso, secondo le regole di diritto in materia (art. 7, comma 5 e art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; art. 336 del D.P.R. 207/2010) la prova di congruità dei prezzi.

La semplice dichiarazione del funzionario sotto la propria responsabilità non vale nulla se non è assistita da prove effettive.

Sono ammissibili ma in modo contenuto, come è noto, solo piccoli acquisti o interventi di limitato valore, una tantum che potranno e dovranno essere rapportati, comunque, ai prezzi di mercato.

Nel caso di interventi di urgenza diretti a limitare danni immediati a persone o cose, la liquidazione o un qualsiasi altro documento determinante la procedura (verbale d'urgenza), dovrà recare con prova anche se a posteriori la congruità del prezzo.

Il frazionamento degli appalti ora ammessi dalle recenti circolari dovrà seguire comunque i presupposti legati alla funzionalità e concorrenza e comprovare la congruità del prezzo La determinazione ANAC n. 5 del 9 giugno 2005, in materia di lavori pubblici, in particolare il punto sul "frazionamento dei lotti" stabilisce che:



“a) l'esecuzione di un'opera può essere frazionata solo se i lavori oggetto di ciascun appalto sono comunque immediatamente fruibili per gli scopi e le funzioni che l'opera deve assolvere;

b) le stazioni appaltanti, in merito alla scelta di frazionare gli appalti, devono operare una corretta pianificazione degli interventi e certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto unicamente nei casi in cui le “parti” di un intervento, singolarmente considerate, evidenzino autonoma funzionalità e una propria utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell'opera complessiva.

c) le stazioni appaltanti, in merito alla scelta di accorpate in un'unica procedura ad evidenza pubblica più appalti di lavori, devono fornire chiara e completa dimostrazione dei benefici derivanti da detta scelta, a confronto con le altre soluzioni industriali possibili, in un'ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere e nel rispetto dei principi di trasparenza e di massima partecipazione alle gare”.

E' violazione del regolamento dei contratti, e costituisce violazione nell'ambito delle direttive previste dal Piano Anticorruzione, l'acquisto o la realizzazione di opere alla medesima ditta, nello stesso esercizio finanziario, con affidamento diretto, di singoli di interventi diversi che sommandosi superano le soglie stabilite dal Regolamento dei Contratti dell'Ente.

Ad abundantiam: le offerte anormalmente basse, in certi casi e a certe condizioni, possono avere una giustificazione (*Consiglio di Stato, sez. V, 30 novembre 2012, n. 6117*), mentre le offerte “alte” non trovano mai giustificazione, tanto meno a posteriori.

Si comunica che, entro l'anno saranno disposti accertamenti ispettivi a campione sull'attività svolta in questo esercizio finanziario, in attuazione del Piano della Prevenzione della Corruzione - Aggiornamento 2015-2017.

A rafforzamento di quanto esplicitato nella presente direttiva vedasi sentenza della Corte dei Conti n. 427/2012 – Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con la quale il Dirigente del Servizio, il Funzionario agente, il Direttore Generale e il Segretario Generale per colpa in vigilando, sono stati ritenuti responsabili, ognuno pro quota con sentenza di condanna al risarcimento di danni per affidamenti diretti effettuati in violazione delle norme sulla congruità dei prezzi.

Si ricorda, inoltre, l'applicazione della direttive relative al conflitto di interesse: Direttiva Amministrativa n. 2 – Misura n. 1 del 21/05/2015 e relativa integrazione del 08/06/2015 e Direttiva Amministrativa n. 4 – Misura n. 3 del 25/06/2015.

La presente direttiva è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2. del D. Lgs.33/2013.

Ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, a questo Ufficio sono dovute tutte le informazioni richieste, nello spirito della massima collaborazione. Questo Ufficio potrà attuare controlli ispettivi che rientreranno nella normale routine. La Legge Anticorruzione ha un intento preventivo e si basa sulla collaborazione aperta e costruttiva.



La presente direttiva costituisce misura di intervento ai fini della Legge Anticorruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190) e, pertanto, la sua applicazione, in materia di atti dirigenziali, sarà oggetto di esame da parte dell'Ufficio 1.0.2 "Controllo di Regolarità amministrativa", nell'ambito dei controlli amministrativi successivi e nel rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Tiziana Mariotti

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Rita Bezzini



